



Comune di Fucecchio Regolamenti

Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)

Approvato con deliberazione consiliare n.44 del 22.04.1994
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n.35 del 14.03.2000

TITOLO I - NORME GENERALI	2
Art.1- Oggetto del regolamento	2
Art.2-Gestione del Servizio	2
Art.3-Funzionario Responsabile	2
Art.4-Oggetto della tassa.....	2
Art.5-Esclusioni.....	2
Art.6-Soggetti attivi e passivi	2
TITOLO II - NORME E PROCEDURE PER LE OCCUPAZIONI	3
Art.7-Richiesta di occupazioni di spazi e aree pubbliche.....	3
Art.8-Procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni.....	3
Art.9-Concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	3
Art.10-PreSCRIZIONI per le occupazioni	3
Art.11-Divieto temporaneo di occupazione	3
Art.12-Decadenza della concessione.....	3
Art.13-Revoca di concessioni o autorizzazioni	4
Art.14-Occupazioni abusive.....	4
Art.15-Occupazioni permanenti e temporanee	4
TITOLO III - TARIFFE , ESENZIONI	4
Art.16-Tariffe.....	4
Art.17-Graduazione e determinazione della tassa	4
Art.18-Tariffa per le occupazioni permanenti	5
Art.19-Tariffa per i passi carrabili.....	5
Art.20-Tariffa per le occupazioni temporanee.....	6
Art.21-Tariffa occupazione sottosuolo e soprassuolo	7
Art.22-Tassa per distributori di carburanti e tabacchi	7
Art.23-Esenzioni.....	8
TITOLO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	9
Art.24-Denuncia e versamento della tassa	9
Art.25-Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	9
TITOLO V - CONTENZIOSO E SANZIONI	10
Art.26-Contenzioso.....	10
Art.27-Sanzioni	10
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	10
Art.28-Disposizioni transitorie e finali	10
Art.29-Abrogazioni	11
Art.30-Rinvio ad altre disposizioni	11
Art.31-Variazioni del regolamento.....	11
Art.32-Entrata in vigore	11

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, modificato e integrato con il D.Lgs. 28.12.1993 n.566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessione e autorizzazioni.

Art.2-Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche può essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs.507/93, in forma diretta o, quando il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico funzionale, in affidamento in concessione:
 - a) ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3 lettera c) L.142/90;
 - b) ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art.32 del D.Lgs.507/93.
2. In caso di affidamento in concessione è opportuno avere riguardo al regolamento dei contratti e a quanto previsto in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni nel Capo I del D.Lgs.507/93.

Art.3-Funziionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Il funzionario responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario responsabile va comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.
3. In caso di gestione in concessione le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al concessionario.

Art.4-Oggetto della tassa

1. Sono soggetti alla tassa:
 - le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico e le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 - le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Fucecchio. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Codice della Strada.

Art.5-Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassa:
 - le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti territoriali o al demanio statale;
 - le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

Art.6-Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

TITOLO II - NORME E PROCEDURE PER LE OCCUPAZIONI

Art.7-Richiesta di occupazioni di spazi e aree pubbliche

1. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche deve fare domanda di autorizzazione o concessione al Sindaco, in carta legale o resa legale. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa o esclusa.
2. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione delle loro merci.

Art.8-Procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni

1. La domanda è presentata all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Devono essere raccolti i pareri della Polizia Municipale e della Commissione Edilizia, quando è previsto. I suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.
3. L'UT rilascia l'autorizzazione o concessione, o comunica il diniego motivato al richiedente, nei termini previsti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
4. Copia della concessione o autorizzazione è trasmessa all'Ufficio Tributi.

Art.9-Concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata di concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in quelli di Polizia Urbana, Igiene e Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile.
6. E' vietata la subconcessione.
7. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Art.10-PreSCRIZIONI per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato al concessionario alterare in alcun modo il suolo occupato, a meno che ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione..
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo che non creino intralcio o pericolo al transito dei passanti e nel rispetto del decoro pubblico.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art.11-Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.12-Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si può avere per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - c) violazioni di norme di legge, regolamentari o disposizioni ministeriali in materia di occupazione dei suoli.

Art.13-Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca di concessioni o autorizzazioni dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art.14-Occupazioni abusive

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, il Comune, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art.15-Occupazioni permanenti e temporanee

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e di fatto tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
3. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione si applicano le tariffe previste per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%. Anche se il tempo di occupazione che si configura come occupazione abusiva è uguale o superiore ad un anno, in base al comma 2 dell'art.42 del D.Lgs.507/93, si considera l'occupazione quale temporanea.

TITOLO III - TARIFFE , ESENZIONI

Art.16-Tariffe

1. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno e entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art.17-Graduazione e determinazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade del Comune di Fucecchio sono classificate in 3 categorie. L'elenco è deliberato dal Comune sentita la Commissione Edilizia e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati. La determinazione della tassa ha riguardo alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico e non a quella indicata dalla concessione. Per quanto riguarda le occupazioni disciplinate dal D.Lgs.507/93 agli artt. 46 e 47 concernenti i cavi, le condutture e gli impianti in genere soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché le seggiovie e le funivie, la tassa è commisurata a metro lineare o, più correttamente, a chilometro lineare.
3. La frazione di metro quadrato o metro lineare è arrotondata all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in

relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Fanno eccezione le occupazioni temporanee di sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie, effettuate nella medesima categoria ed aventi la stessa natura, che sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità di misura.
5. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - 50% fino a 100 mq;
 - 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq;
 - 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Art.18-Tariffa per le occupazioni permanenti

1. La tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma che deve essere commisurata, sulla base della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, alla superficie occupata in base alle misure minime e massime relative alla classe di appartenenza del Comune, come previsto dall'artt. 43,44,45,47 e 48 del D.Lgs.507/93. La misura della tariffa corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.
2. L'obbligazione tributaria è riferita a un periodo di disponibilità degli spazi e aree pubbliche non inferiore all'anno. La tassa non è suscettibile di frazionamenti. Anche se l'occupazione inizia o termina nel corso dell'anno, o non si realizza in via continuativa, la tassa è dovuta per l'intero anno.
3. Si avranno quindi le tariffe per i seguenti tipi di occupazione:
 - a) occupazione del suolo comunale (tariffa ordinaria);
 - b) occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo (tariffa ordinaria ridotta di 1/3);
 - c) occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (tariffa ordinaria ridotta al 30%);
4. Per le occupazioni che si protraggono, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a quello consentito originariamente si applica la tariffa per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%;
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.19-Tariffa per i passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
3. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
4. I passi carrabili già autorizzati e esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere realizzati in conformità alle nuove prescrizioni del D.Lgs.30.04.92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.Lgs.507/93;
5. L'autorizzazione al passo carrabile è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia e urbanistica, del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione.
6. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale di passo carrabile è fornito dall'Ufficio Tributi al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese.
7. La tassa non è dovuta per i passi carrabili che sono posti a filo col manto stradale (passi carrabili a "raso") e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
(Comma abrogato).

8. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi "a raso", tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante detti accessi per una superficie massima di 10 mq, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mt 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato. In detta area non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
9. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
10. Si avranno quindi le tariffe per i seguenti tipi di passo carrabile:
 - a) passi carrabili (tariffa ordinaria al 50%)
 - b) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (la tassa va determinata per una superficie non superiore a 9 mq; la parte eccedente va conteggiata al 10%);
 - c) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati (tariffa passi carrabili ridotta al 10%);
 - d) passi carrabili a "raso" richiesti dai proprietari (tariffa passi carrabili).
11. La tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
12. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e pertanto non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quando dovuto per detto anno.
13. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione facendone richiesta al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. La richiesta di abolizione può avvenire in qualsiasi momento; è dovuto in ogni caso il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Art.20-Tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tassa è dovuta in relazione alle ore di occupazione e deve essere commisurata, sulla base della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, alla superficie occupata e alle misure tariffarie minime e massime legate alla classe di appartenenza del Comune, come previsto dagli artt. 42 e 45 del D.Lgs.507/93.
2. Il tempo di occupazione va espresso in ore o in fasce orarie tenendo conto del beneficio economico traibile dall'occupazione. La tariffa può essere determinata anche per specifiche ipotesi di occupazione.
3. Sono individuate tre fasce orarie:
 - dalle ore 07,00 alle 14.00;
 - dalle ore 14,00 alle 21,00;
 - dalle ore 21,00 alle 07,00.
4. Si hanno quindi tariffe in base ai seguenti tipi di occupazione temporanea:
 - a) occupazione temporanea suolo comunale (tariffa ordinaria);
 - b) occupazione temporanea spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa ordinaria ridotta a 1/3);
 - c) occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello autorizzato (tariffa ordinaria aumentata del 20%);
 - d) occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (tariffa ordinaria ridotta del 50%);
 - e) occupazioni temporanee sulle superfici eccedenti 1000 mq (tariffa ordinaria al 10%);
 - f) occupazioni temporanee con tende e simili; quando le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (tariffa ordinaria ridotta al 30%);
 - g) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ordinaria aumentata del 50%);
 - h) occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (tariffa ordinaria ridotta dell'80%);

- i) occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ordinaria ridotta dell'80%);
- l) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali (tariffa ordinaria ridotta dell'80%);
- m) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (tariffa ordinaria al 50%);
- n) occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione (tariffa ordinaria al 50%), la riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili;
- o) occupazioni temporanee realizzate con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate e attrezzate a parcheggio. Per area attrezzata a parcheggio è intesa una superficie appositamente delimitata, custodita e provvista di parchimetri o strumenti di diverso genere, atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa. Se l'area è stata data in concessione per uso parcheggio, la tassazione va effettuata in capo al concessionario con riferimento alla superficie complessiva e viene applicata la disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

Art.21-Tariffa occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni contemplate sono quelle effettuate con condutture, cavi e impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
3. La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
 - a) fino a 20.000 abitanti, lire 1500 per utenza;
 - b) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
5. Gli importi di cui al comma 3 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non è dovuta.
8. Per le occupazioni del suolo e del sottosuolo di cui all'art.46 del D.Lgs.507/93 aventi carattere temporaneo la tassa è applicata in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:
 - a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a 1 km fino a 30 giorni €. 10.000;
 - b) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale superiori a 1km €. 15.000;
 - c) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale
 - oltre 30 giorni fino a 90 giorni maggiorazione del 30%
 - oltre 90 giorni fino a 180 giorni maggiorazione del 50%
 - oltre 180 maggiorazione del 100%.
9. Per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il Comune ha diritto di imporre, oltre alla tassa, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che complessivamente non può superare il 50% delle spese stesse.

Art.22-Tassa per distributori di carburanti e tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale deliberata dalla Giunta Comunale in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dall'art.48 comma 1 del D.Lgs.507/93.

2. Per i serbatoi sotterranei con capacità superiore a 3000 litri la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione.
3. Per due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti con due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa per i distributori di carburante contemplata dall'art.48 del D.Lgs.507/93 è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, di acqua, di aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei e per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli altri spazi eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti i 4 mq sono soggetti alla tassa di occupazione suolo contemplata dall'art.44 D.Lgs.507/93.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale stabilita dalla Giunta Comunale fra i limiti minimi e massimi indicati dall'art.48 comma 7 del D.Lgs.507/93.

Art.23-Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa i soggetti indicati dall'art.49 del D.Lgs.507/93 e cioè:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
Riguardo alle aziende municipalizzate, ove non sia intervenuta la loro trasformazione ai sensi dell'art.23 della L.142/90, esse non possono essere considerate come autonomi centri di imputazione tributaria rispetto ai comuni cui si riferiscono. A norma del comma 14 dell'art.66 del D.L. 30.08.1993 n.331, come convertito nella L. 29.10.1993 n.427, nei confronti delle aziende municipalizzate si applicano fino al termine del terzo anno successivo a quello dell'acquisto della personalità giuridica, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune, o alla provincia, al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico fino a mq 10;
2. Sono inoltre esenti le seguenti manifestazioni permanenti:
 - a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi;
 - b) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi assegnati;
3. Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) sosta di autocaravan e roulotte;
 - b) commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
 - c) occupazioni con ponti, steccati scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di edifici di durata non superiore a una giornata.

TITOLO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art.24-Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i titolari dell'atto di autorizzazione o concessione devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune o, in caso eccezionale, su carta normale, indicando tutti i dati necessari e cioè gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, nonché gli elementi identificativi dei soggetti passivi con l'indicazione:
 - a) per persone fisiche: del codice fiscale, nome e cognome, data di nascita e residenza;
 - b) per le società: della partita IVA, codice fiscale, dati identificativi del rappresentante legale, la denominazione e relativo scopo sociale, la sede legale o effettiva.
2. Negli stessi termini di presentazione della denuncia deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia.
3. Se trattasi di occupazione con passo carrabile deve essere ritirato all'Ufficio Tributi il cartello segnaletico numerato dopo il pagamento di esso.
4. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa l'obbligo di denuncia non sussiste semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che dettino un diverso ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento va effettuato entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie di ciascun anno.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il versamento della tassa è effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a 500 lire, o per eccesso se è superiore.
7. In attesa del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni che deve determinare le caratteristiche del modello di versamento, i contribuenti del Comune di Fucecchio possono utilizzare un normale bollettino di conto corrente postale.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento sopra citato da effettuarsi nel termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del modulo, mediante versamento diretto.
9. Per le occupazioni temporanee di durata oltre 1 mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la relativa tassa è riscossa in abbonamento applicando la riduzione dell'art.45 comma 8 D.Lgs.507/93.
10. Il pagamento si effettua per mesi anticipati.
11. A tale effetto il mese si considera sempre di 30giorni.
Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola in trentesimi di tariffa unitaria.

Art.25-Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base di dati e elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo e ne dà comunicazione al contribuente nei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e dell'effettuazione dei versamenti.
2. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente versa l'eventuale integrazione della somma determinata dal Comune.

3. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza e all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato indicante la tassa, la soprattassa, gli interessi e il termine di 60 giorni per il pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento, sia i rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui al denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento va notificato separatamente per ciascun anno.
6. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del DPR 28.01.88 n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del Codice Civile.
7. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede sull'istanza di rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Gli interessi moratori sono quantificati nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a far tempo dalla data dell'eseguito pagamento fino alla data in cui viene disposto il rimborso medesimo.

TITOLO V - CONTENZIOSO E SANZIONI

Art.26-Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso al competente direttore regionale delle entrate, subentrato ai sensi della L.29.10.91 n.358 all'Intendente di Finanza, e in seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a lire 300.000, a norma dell'art.69 comma 7 D.L. n.331/93, al Ministro delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dall'art.20 del DPR 26.10.72 n.638, fino al 1°ottobre 1994, data prevista a norma dell'art.69 del D.L.30.08.93 n.331 convertito con modificazioni nella L.29.10.93 n.427 per l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali, alle quali a norma dell'art.2 del D.Lgs.31.12.92 n.546, è demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali.

Art.27-Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs.507/93 e cioè:
 - a) per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa del 100% della tassa o della maggior tassa dovuta;
 - b) per omesso, tardivo o parziale versamento si applica una soprattassa del 20% della tassa o della maggior tassa dovuta;
 - c) per tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati entro 30 giorni dal 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione la soprattassa è rispettivamente del 50% e del 10% della tassa;
 - d) sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori del 7% per ogni semestre compiuto.
2. Le violazioni alle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite in base agli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.32 n.383 e successive modificazioni, dalla L.24.11.1981 n.689 e successive modificazioni e dal D.Lgs.30.4.92 n.285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.28-Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.507/93 il Ministero delle Finanze e il Ministero delle PP.TT. emanano i decreti interministeriali previsti dal capo II del D.Lgs.507/93.
2. Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs.507/93 il Consiglio Comunale delibera il regolamento e le tariffe.
3. Entro 60 giorni dall'adozione del regolamento e delle tariffe, i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per il 1994 con esclusione di quelli iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento; i contribuenti iscritti a ruolo devono versare la differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, solo per l'anno 1994 la tassa dovuta è uguale a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10% con una tassa minima di £. 50.000.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, solo per l'anno1994 la tassa dovuta non può essere superiore a quella applicata per il 1993, aumentata del 50%.
6. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II del D.Lgs.507/93 sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L. 1175/1931 e successive modificazioni.
7. La formazione dei ruoli, escluso quelli per la riscossione coattiva, riguarderà solo la riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art.29-Abrogazioni

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sull'occupazione spazi e aree pubbliche" approvato con Deliberazione Consiliare n.52 del 04.07.58 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento e i Decreti legislativi 285/92, 507/93 e 566/93 più volte richiamati.

Art.30-Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs.507/93.

Art.31-Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.32-Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art.46 della L.142/90, entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione ai sensi dell'art.8 dello Statuto Comunale.